



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2477 di data 16 aprile 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Pista da sci da discesa n. 11/2/2 denominata "SELLA BRUNECH": lavori di allargamento della pista nei pressi della stazione di monte dell'omonima seggiovia e di modifica della rete di innevamento programmato, in Comune di Canazei.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - dott. Alessandro SILVESTRI    | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - ing. Stefano FAIT             | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                        |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 6 aprile 2017, con la quale la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Stréda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di allargamento della pista nei pressi della stazione di monte dell'omonima seggiovia e di modifica della rete di innevamento programmato, nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 3 aprile 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di interventi che si rendono necessari dopo la prima stagione di esercizio della seggiovia accorciata rispetto alla sua configurazione originaria. Consistono nella modifica del piano pista in corrispondenza della discenderia in maniera tale da ottenere l'immissione in pista lungo in direzione pressoché parallela al flusso degli sciatori proveniente da monte evitando l'attuale pericoloso incrocio perpendicolare. Tale modifica comporta lo spostamento della linea di innevamento esistente, sostituita con nuove condotte dal pozzetto 312 fino al pozzetto 327, per permettere una maggiore capacità di produzione sulla nuova area. L'ambito interessato dal rio Ciampac in inverno risulta essere completamente ghiacciato e lo scorrimento verso valle di acqua avviene solo in concomitanza allo scioglimento delle nevi. Per questo motivo non sono previsti al momento movimenti terra in corrispondenza di esso, ma la semplice battitura del piano sciabile.

Verificato che l'iniziativa risulta non sostanziale rispetto alla procedura di screening intrapresa, tra l'altro, per le modificazioni alla linea seggioviaria interessata dagli interventi e conclusasi con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n.547 di data 26 ottobre 2016.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Stréda de Pareda, 67, all'esecuzione di lavori di allargamento della pista nei pressi della stazione di monte dell'omonima seggiovia e la modifica della rete di innevamento programmato, nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori:
  - dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci, la documentazione richiesta con la circolare numero 4/2015 del 19 maggio 2015, per quanto attiene l'attraversamento della linea funiviaria "Ciampac - Sella Bruneh", con la nuova condotta forzata della linea di innevamento oggetto della presente autorizzazione;

- un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" per interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m. dai corsi d'acqua;
  4. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
  5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza; al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Servizio Bacini montani viene trasmessa copia del presente provvedimento;
  9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr